

DEPOSITO, PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO, DEI CONTRASSEGNI DI LISTA, DELLE DICHIARAZIONI DI COLLEGAMENTO, DEI PROGRAMMI ELETTORALI NONCHÉ DEGLI ATTI DI DESIGNAZIONE DEGLI INCARICATI DI PRESENTARE LE LISTE DEI CANDIDATI PRESSO GLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI, PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DEGLI UFFICI ELETTORALI REGIONALI, PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, E DELL'UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO, PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA E DEL SENATO

Indice

- Deposito, presso il Ministero dell'Interno, dei contrassegni delle liste dei candidati

<i>1) Le operazioni preliminari alla presentazione delle liste dei candidati</i>	<i>pag. 4</i>
<i>2) Operazioni da compiere presso il Ministero dell'Interno</i>	<i>pag. 6</i>
<i>3) Caratteristiche del contrassegno di lista</i>	<i>pag. 7</i>
<i>4) Termini per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'Interno</i>	<i>pag. 8</i>
<i>5) Modalità per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'Interno</i>	<i>pag. 8</i>
<i>6) Esame dei contrassegni da parte del Ministero dell'Interno</i>	<i>pag. 10</i>
<i>7) Opposizione contro le decisioni del Ministero dell'Interno relative ai contrassegni</i>	<i>pag. 11</i>
<i>8) Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sulle opposizioni</i>	<i>pag. 12</i>
<i>9) Comunicazione dei contrassegni ammessi effettuata dal Ministero dell'Interno agli Uffici centrali circoscrizionali per la Camera, agli Uffici elettorali regionali per il Senato e all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero</i>	<i>pag. 12</i>

- Deposito, presso il Ministero dell'Interno, da parte dei partiti o gruppi politici, della dichiarazione di collegamento in una coalizione delle liste dei candidati da essi rispettivamente presentate

Deposito dei programmi elettorali con l'indicazione della persona designata come capo della forza politica o come unico capo della coalizione

<i>1) Deposito, presso il Ministero dell'Interno, della dichiarazione di collegamento da parte dei partiti o gruppi politici, contemporaneamente al deposito del proprio contrassegno</i>	<i>pag. 13</i>
<i>2) Deposito, presso il Ministero dell'Interno, del programma elettorale del partito o gruppo politico che si candida a governare</i>	<i>pag. 14</i>
<i>3) Soggetti autorizzati a depositare la dichiarazione di collegamento e il programma elettorale, di cui ai paragrafi 1 e 2</i>	<i>pag. 15</i>
<i>4) Provvedimento dell'Ufficio centrale nazionale sull'elenco dei collegamenti ammessi</i>	<i>pag. 16</i>

- Designazione, presso il Ministero dell'Interno, dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici incaricati di depositare le liste dei candidati presso gli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera, e gli Uffici elettorali regionali, per il Senato, nonché presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

- 1) Designazione, presso il Ministero dell'Interno, dei rappresentanti del partito o gruppo politico, incaricati di depositare le liste dei candidati presso gli Uffici centrali circoscrizionali* *pag. 18*
- 2) Modalità e termini per la presentazione, presso il Ministero dell'Interno, delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico, incaricati di depositare le liste dei candidati* *pag. 19*
- 3) Comunicazione delle designazioni dei rappresentanti, da parte del Ministero dell'Interno, agli Uffici centrali circoscrizionali ed Uffici elettorali regionali e all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero* *pag. 20*
- 4) Eventuale designazione di altri rappresentanti supplenti del partito o gruppo politico incaricati di depositare le liste* *pag. 20*

**DEPOSITO, PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO,
DEI CONTRASSEGNI DELLE LISTE DEI CANDIDATI**

**1) LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
DEI CANDIDATI.**

Le operazioni preliminari alla presentazione delle liste dei candidati per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono le seguenti:

- **deposito del contrassegno della lista** presso il ministero dell'Interno;
- **deposito**, presso il ministero dell'Interno, **dell'eventuale dichiarazione di collegamento**;
- **deposito**, presso il ministero dell'Interno, **del programma elettorale** con l'indicazione del capo della forza politica o dell'unico capo della coalizione;
- **deposito**, presso il ministero dell'Interno, **delle designazioni di coloro che sono incaricati di presentare le liste dei candidati nelle singole circoscrizioni.**

Il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, applicabile anche per l'elezione del Senato, stabilisce per il deposito dei contrassegni di lista presso il ministero dell'Interno una serie di regole, tra le quali:

- **l'obbligatorietà del deposito del contrassegno di lista** per tutti i partiti o gruppi politici che intendono partecipare alla competizione elettorale;
- **l'obbligo, per i partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo, di presentare un contrassegno che riproduca tale simbolo**;
- **l'obbligo, per il partito o gruppo politico che deposita il contrassegno, di indicare con esattezza la propria denominazione nella dichiarazione di deposito**;
- **il divieto di utilizzare contrassegni identici o confondibili**:
 - con contrassegni presentati in precedenza;
 - con contrassegni che riproducono simboli, elementi o diciture, o solo alcuni di

essi, utilizzati tradizionalmente da altri partiti;

- con contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere utilizzati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore;
- **il divieto di presentare contrassegni che riproducono immagini o soggetti religiosi;**
- **la possibilità di ricorrere all'Ufficio centrale nazionale** contro le decisioni del ministero dell'Interno.

Per quanto concerne, invece, **gli atti di designazione degli incaricati** di presentare le liste dei candidati nelle singole circoscrizioni, **il testo unico stabilisce l'obbligo**, per il partito o gruppo politico che intende partecipare alla competizione elettorale, **di designare al predetto ministero**, per **ciascuna circoscrizione della Camera o del Senato**, un **rappresentante effettivo** e un **rappresentante supplente** del medesimo partito o gruppo politico, autorizzati a depositare le liste dei candidati e i relativi documenti presso il rispettivo **Ufficio centrale circoscrizionale**, per **la Camera**, o presso il rispettivo **Ufficio elettorale regionale**, per il **Senato**, nonché presso **l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero della Camera e del Senato**.

Le disposizioni relative al deposito, presso il ministero dell' Interno, del contrassegno di lista e delle designazioni degli incaricati di presentare le liste nelle singole circoscrizioni **non si applicano né nella Regione Valle d'Aosta dove, sia per la Camera che per il Senato, è costituito un unico collegio uninominale, né, limitatamente all'elezione del Senato, nella Regione Trentino-Alto Adige. Per tali Regioni (in Valle d'Aosta, per Camera e Senato; in Trentino-Alto Adige, per il Senato) è prevista una disciplina specifica, ai sensi della quale il deposito dei contrassegni avviene, presso il tribunale di Aosta o presso la Corte d'appello di Trento, contemporaneamente alla presentazione delle candidature.**

2) **OPERAZIONI DA COMPIERE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO.**

I partiti e i gruppi politici organizzati che intendono **presentare liste di candidati nelle circoscrizioni per l'elezione della Camera dei deputati o nelle regioni per l'elezione del Senato o nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera e per il Senato**, debbono provvedere ai seguenti adempimenti:

- **al deposito del contrassegno di lista** con il quale dichiarano di voler distinguere le liste dei candidati nelle singole circoscrizioni insieme all'indicazione della propria denominazione;
- **all'eventuale presentazione di una dichiarazione di collegamento in una coalizione di liste ;**
- **alla presentazione del programma elettorale** nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come **capo della forza politica**; i partiti o gruppi politici tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare **depositano un unico programma elettorale**, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione;
- **alla presentazione della designazione**, per ciascuna **circoscrizione**, di un **rappresentante effettivo e di un rappresentante supplente del partito o gruppo politico**, incaricati di depositare le liste dei candidati e i relativi documenti presso i singoli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera, o Uffici elettorali regionali, per il Senato, nonché alla presentazione di **analoghe designazioni**, per ciascuna ripartizione della circoscrizione Estero, ai fini del deposito delle liste presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma.

Il mancato deposito del contrassegno presso il ministero dell'Interno, o la ricusazione del contrassegno da parte del predetto ministero , comporteranno l'impossibilità di presentare liste di candidati presso le singole circoscrizioni.

La mancata designazione dei rappresentanti o la mancata presentazione del programma elettorale con l'indicazione del capo della forza politica o dell'unico capo della coalizione , comporteranno l'inefficacia del deposito del contrassegno.

3 CARATTERISTICHE DEL CONTRASSEGNO DI LISTA.

La legge prevede una tutela sempre più rigorosa dei contrassegni utilizzati tradizionalmente dai partiti politici.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca quel simbolo.

La norma anzidetta cita solo i partiti: da tale obbligo, quindi, **sono esclusi i gruppi politici, che sono formazioni occasionali nelle quali confluiscono correnti politiche diverse e non possono avere un contrassegno tradizionale.**

Nel caso in cui più partiti intendano presentare un'unica lista di candidati, essi possono presentare, a tal fine, un **contrassegno composito** che riproduca il loro contrassegno insieme a quello di un altro o di altri partiti.

Ai partiti che **non abbiano un simbolo tradizionale**, e che quindi non sono tenuti a presentarlo, e ai gruppi politici, **è fatto assoluto divieto di presentare contrassegni identici o confondibili con quelli che riproducono simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi**, utilizzati tradizionalmente da altri partiti, ovvero che riproducono simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore.

Per quanto concerne i contrassegni non tradizionali - ferma restando la necessità che non siano confondibili con quelli tradizionalmente usati da partiti presenti in Parlamento - la priorità nella presentazione dei contrassegni presso il ministero dell'Interno costituisce titolo; quindi sarà rivolto invito a sostituire - e, in caso di mancata sostituzione, saranno ricusati - i contrassegni che risulteranno identici o confondibili con quelli presentati in precedenza.

Per quanto riguarda il concetto di **"confondibilità"**, è precisato che costituiscono "elementi di confondibilità" - congiuntamente o isolatamente considerati :

- la rappresentazione grafica e cromatica generale,
- i simboli riprodotti,
- i singoli dati grafici,
- le espressioni letterali

- le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o delle finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.

Neppure è ammessa la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precludere surrettiziamente l'uso del contrassegno ad altri soggetti politici interessati a utilizzarlo.

È fatto divieto di presentare contrassegni nei quali siano riprodotti immagini o soggetti religiosi.

4) TERMINI PER IL DEPOSITO DEI CONTRASSEGNI PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO.

Il deposito dei contrassegni deve essere effettuato presso **il ministero dell'Interno:**

- dalle ore 8 alle ore 20, del 29 febbraio 2008;
- dalle ore 8 alle ore 20, del 1 marzo 2008;
- dalle ore 8 alle ore 16, del 2 marzo 2008.

5) MODALITÀ PER IL DEPOSITO DEI CONTRASSEGNI PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO.

Il **deposito del contrassegno** può essere effettuato sia per **l'elezione della Camera** dei deputati, sia per **l'elezione del Senato della Repubblica**, sia per **la circoscrizione Estero della Camera e del Senato.**

Nell'atto di deposito deve essere pertanto indicato per quale consultazione il contrassegno venga depositato (ad esempio: solo Camera; solo Senato; Camera e Senato; Camera, Senato e circoscrizione Estero).

Qualora il deposito del contrassegno venga effettuato per più consultazioni, esso può essere eseguito con un unico atto.

Il deposito del contrassegno di lista deve essere effettuato da una persona munita di mandato autentificato da un notaio e rilasciato dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico organizzato.

La persona incaricata di depositare il contrassegno presso il ministero dell'Interno deve eleggere domicilio in Roma per poter ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni previste nella normativa.

Qualora venga depositato un contrassegno composito - cioè formato, al suo interno, da due o più simboli - è necessario che la persona sia munita di un **mandato autentificato da un notaio e rilasciato dai presidenti o dai segretari dei partiti o gruppi politici ai quali appartengono i singoli simboli della composizione.**

Qualora il contrassegno contenga uno o più nominativi di persone diverse dal mandante o dal depositante, è necessario presentare, contestualmente al contrassegno, espresso consenso all'uso di tale o tali nominativi da parte degli interessati con firma autentificata .

In ogni caso, il deposito deve essere fatto personalmente da colui che ha ricevuto il mandato: costui non può subdelegare altre persone.

Se a depositare il contrassegno sia lo stesso presidente o segretario del partito o gruppo politico, egli deve dimostrare tale sua qualità con idonea documentazione.

Non è ammesso il deposito di più di un contrassegno da parte della medesima persona.

Non può essere conferito mandato , da una medesima persona, a depositare più di un contrassegno.

In sostanza , una medesima persona non può conferire mandato a depositare un contrassegno e poi depositarne un altro per la medesima consultazione.

In caso di contemporanea effettuazione delle elezioni della Camera, del Senato e della circoscrizione Estero, ogni forza politica può presentare un unico contrassegno per tutte le consultazioni o, in alternativa, può, al massimo, presentare fino a quattro contrassegni, purché un solo contrassegno per la Camera, un solo contrassegno per il Senato, un solo contrassegno per la circoscrizione Estero - Camera, un solo contrassegno per la circoscrizione Estero - Senato.

Il contrassegno può essere anche figurato e deve essere comunque depositato in tre

esemplari.

E' opportuno, inoltre, che i contrassegni vengano presentati in **due misure diverse**:

- **una misura del contrassegno, in tre esemplari**, circoscritto da un cerchio **del diametro di 10 cm**, da utilizzare per la sua riproduzione sui manifesti recanti le liste dei candidati;
- **un'altra misura dello stesso contrassegno, anch'esso in tre esemplari**, circoscritto da un cerchio **del diametro di 3 cm** da utilizzare per la sua riproduzione sulle schede di votazione.

In tal modo i partiti o gruppi politici potranno avere una cognizione esatta e immediata di come risulterà il loro contrassegno sui manifesti con le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Dovranno risultare racchiuse nel cerchio anche le diciture e le espressioni che fanno parte del contrassegno.

Le due dimensioni (10 cm e 3 cm) dovranno contenere lo stesso contrassegno, in modo da evitare dubbi su quale dei due disegni siano state riprodotte esattamente le caratteristiche del simbolo del partito o gruppo politico.

6) ESAME DEI CONTRASSEGNI DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO.

Scaduto il termine per il deposito dei contrassegni presso il ministero dell'Interno (**ore 16 del 2 marzo 2008**), il Ministero stesso, **nei due giorni successivi a quello in cui è scaduto il termine per il deposito**, esaminerà i contrassegni depositati.

Compiuto tale esame, **il ministero** - per i contrassegni risultati regolari - **restituirà un esemplare al rispettivo depositante con l'attestazione dell'avvenuto deposito e della sua regolarità.**

Qualora i contrassegni risultino in contrasto con le disposizioni sopra illustrate, il ministero inviterà il rispettivo depositante **a sostituirli entro 48 ore dalla notificazione dell'avviso** contenente il suddetto invito alla sostituzione.

Nel caso in cui non vengano designati i rappresentanti dei partiti o gruppi politici o non

venga presentato il programma con l'indicazione del capo della forza politica o dell'unico capo della coalizione con il suo consenso, il deposito del contrassegno sarà considerato senza effetti.

**7) OPPOSIZIONE CONTRO LE DECISIONI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
RELATIVE AI CONTRASSEGNI.**

Le decisioni del ministero dell'Interno relative all'ammissione o all'invito a sostituire i contrassegni di lista **non sono definitive**. Contro le decisioni medesime è **ammessa opposizione all'Ufficio centrale nazionale** costituito **presso la Corte suprema di cassazione**.

Possono presentare opposizione sia coloro che abbiano ricevuto l'invito a sostituire il proprio contrassegno, sia gli altri depositanti quando ritengano che uno dei contrassegni ammessi sia confondibile con un altro contrassegno depositato.

Per mettere gli interessati in grado di conoscere i contrassegni depositati, il ministero dell'Interno esporrà, in apposite bacheche, tutti i simboli presentati.

In calce ad ogni contrassegno esposto sarà indicato se esso è stato presentato per l'elezione della Camera dei deputati, per l'elezione del Senato della Repubblica, per la circoscrizione Estero Camera e/o Senato o per tutte le consultazioni.

Le opposizioni debbono essere presentate al ministero dell'Interno **entro 48 ore dalla sua decisione**.

Sia per le opposizioni contro l'invito a sostituire il proprio contrassegno, sia per le opposizioni contro l'ammissione di altri contrassegni, i termini decorrono dall'ora in cui è avvenuta la comunicazione che il ministero dell'interno è tenuto a fare.

Le opposizioni debbono essere redatte in carta libera e **debbono essere notificate ai depositanti dei contrassegni che vi abbiano interesse , entro lo stesso termine previsto per presentare opposizione.**

8) DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE NAZIONALE SULLE OPPOSIZIONI.

Il ministero dell'Interno farà pervenire le opposizioni all'**Ufficio centrale nazionale** presso la Corte suprema di cassazione, man mano che le stesse saranno presentate.

Il suddetto Ufficio deciderà **entro 48 ore dalla ricezione**, sentiti i depositanti dei contrassegni che vi abbiano interesse.

L'Ufficio centrale nazionale, appena adottate le proprie decisioni, le comunicherà agli interessati e al ministero dell'Interno.

Qualora venga respinta un'opposizione avverso l'invito del ministero a sostituire il contrassegno, quello ricusato non può essere più sostituito.

9) COMUNICAZIONE DEI CONTRASSEGNI AMMESSI EFFETTUATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO AGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI PER LA CAMERA, AGLI UFFICI ELETTORALI REGIONALI PER IL SENATO E ALL'UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO.

Il ministero dell'Interno, appena avrà adottato le proprie decisioni, **trasmetterà ai singoli Uffici centrali circoscrizionali per la Camera, agli Uffici elettorali regionali per il Senato e all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero per la Camera e il Senato**, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, **la riproduzione tipografica di tutti i contrassegni di lista regolarmente ammessi.**

DEPOSITO, PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO, DA PARTE DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI, DELLA DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO IN UNA COALIZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI DA ESSI RISPETTIVAMENTE PRESENTATE

DEPOSITO DEI PROGRAMMI ELETTORALI CON L'INDICAZIONE DELLA PERSONA DESIGNATA COME CAPO DELLA FORZA POLITICA O COME UNICO CAPO DELLA COALIZIONE

1) *DEPOSITO, PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO, DELLA DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO DA PARTE DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI, CONTEMPORANEAMENTE AL DEPOSITO DEL PROPRIO CONTRASSEGNO.*

La normativa stabilisce che :

- **i partiti o gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate,**
- **le dichiarazioni di collegamento dei partiti o gruppi politici debbono essere reciproche.**

La dichiarazione di collegamento da parte di ciascun partito o gruppo politico è effettuata, presso il ministero dell'Interno, contestualmente al deposito del contrassegno, cioè negli stessi termini previsti per quest'ultimo.

La dichiarazione di collegamento presentata da ciascun partito o gruppo politico ha effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno presentate nelle varie circoscrizioni.

Tali dichiarazioni devono indicare le esatte denominazioni dei partiti o gruppi politici con i quali si intende effettuare il collegamento ed una sintetica descrizione dei contrassegni di tali partiti, che devono essere depositati presso il ministero

dell'Interno negli stessi termini; le medesime dichiarazioni devono essere sottoscritte dal presidente o segretario del partito o gruppo politico con firma autenticata da notaio.

Non sono, pertanto, consentite dalla legge, in ogni caso, dichiarazioni di collegamento differenziate per singole o per gruppi di circoscrizioni, pena l'inefficacia di tali dichiarazioni, che sarà, comunque, accertata da parte dell'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione.

Il meccanismo del collegamento in coalizione non opera, invece, per l'elezione dei deputati e dei senatori della circoscrizione Estero.

2) DEPOSITO, PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO, DEL PROGRAMMA ELETTORALE DEL PARTITO O GRUPPO POLITICO CHE SI CANDIDA A GOVERNARE.

Contestualmente al deposito del contrassegno, i partiti o gruppi politici che si candidano a governare depositano, presso il ministero dell'Interno, il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica.

I partiti o gruppi politici organizzati, tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare, depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.

In entrambi i casi, **il deposito del programma deve considerarsi obbligatorio, pena l'inefficacia del deposito del contrassegno; tale programma deve essere sottoscritto dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico con firma autenticata da notaio, depositato in originale e in altre due copie autenticate da notaio e ad esso deve essere allegato l'assenso all'investitura espresso dalla persona indicata come capo della forza politica o come unico capo della coalizione.** Nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, la suddetta persona, contestualmente, dovrà esprimere il consenso per il trattamento dei propri dati.

Entrambe le dichiarazioni (quella relativa all'assenso all'investitura e quella con la quale viene espresso il consenso per il trattamento dei propri dati personali) potranno essere effettuate con un unico atto, autenticato secondo le modalità espressamente stabilite dalla specifica normativa .

La legge non consente, in ogni caso, la presentazione di più di un programma elettorale da parte di ciascuna coalizione o singola forza politica non coalizzata.

3) SOGGETTI AUTORIZZATI A DEPOSITARE LA DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO E IL PROGRAMMA ELETTORALE

Gli adempimenti, concernenti rispettivamente il deposito della dichiarazione di collegamento e il deposito del programma elettorale, devono essere effettuati dalle stesse persone- **munite di mandato autenticato da un notaio**, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato - che depositano il contrassegno presso il Ministero dell'Interno.

Nel caso di coalizione l'unico programma è **depositato una sola volta**, in originale, con altre due copie autenticate da notaio, e sottoscritto da **tutti** i presidenti o segretari dei partiti o gruppi politici organizzati che fanno parte della coalizione, con firme autenticate da notaio. Tale unico programma è presentato da un depositante il contrassegno di uno dei partiti o gruppi politici organizzati, facenti parte della coalizione , su mandato autenticato da notaio, conferito da tutti i suddetti sottoscrittori del programma.

I soggetti incaricati del deposito dei contrassegni dei restanti partiti o gruppi politici facenti parte della stessa coalizione, all'atto del deposito del contrassegno e della dichiarazione di collegamento, sono tenuti a indicare il nominativo della persona incaricata di depositare tale unico programma elettorale, anche a nome degli stessi partiti o gruppi politici.

4) PROVVEDIMENTO DELL'UFFICIO CENTRALE NAZIONALE SULL'ELENCO DEI COLLEGAMENTI AMMESSI.

L'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione è tenuto a verificare la regolarità delle dichiarazioni di collegamento presentate in sede di deposito del contrassegno presso il Ministero dell'Interno.

L'Ufficio centrale nazionale, a tal fine, verifica che le dichiarazioni siano sottoscritte dal presidente o segretario del partito o gruppo politico con firma autenticata da notaio, e che abbiano rispettato la condizione della reciprocità prevista dalla legge. Al contempo l'Ufficio verifica che **tutti i partiti o gruppi politici reciprocamente collegati abbiano presentato un unico programma elettorale con un unico capo della coalizione**, che ha dato l'assenso all'investitura, esprimendo, al contempo, il consenso per il trattamento dei dati personali.

Per consentire la **verifica**, da parte dell'Ufficio centrale nazionale, **della regolarità dei collegamenti effettuati**, il ministero dell'Interno invierà al medesimo Ufficio centrale nazionale - **non oltre i sette giorni successivi a quello in cui scade il termine per depositare i contrassegni (cioè non oltre il 35° giorno antecedente quello della votazione)** - tutta la documentazione relativa alle dichiarazioni di collegamento e ai programmi delle coalizioni.

Sulla base di tale verifica l'Ufficio centrale nazionale adotterà un provvedimento recante l'elenco dei collegamenti ammessi, che sarà pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale** appena possibile e, comunque, **non oltre il 20° giorno antecedente quello della votazione.**

L'Ufficio centrale nazionale provvede a predisporre l'elenco dei collegamenti ammessi , solo dopo aver ricevuto, dagli Uffici centrali circoscrizionali e dagli Uffici elettorali regionali le liste ammesse. Tale elenco non dovrà più comprendere quei partiti o gruppi politici che, pur avendo presentato regolarmente il proprio contrassegno presso il ministero dell'Interno, non hanno poi avuto liste ammesse con quel contrassegno in nessuna circoscrizione.

Pertanto l'elenco comprenderà (necessariamente solo a livello nazionale e

**distintamente per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)
i collegamenti a livello nazionale dei partiti o gruppi politici presenti con liste aventi il
medesimo contrassegno in almeno una circoscrizione per la Camera o in almeno una
regione per il Senato.**

DESIGNAZIONE, PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO, DEI RAPPRESENTANTI DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI INCARICATI DI DEPOSITARE LE LISTE DEI CANDIDATI PRESSO GLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI, PER LA CAMERA, E GLI UFFICI ELETTORALI REGIONALI, PER IL SENATO, NONCHE' PRESSO L'UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

1) DESIGNAZIONE, PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO, DEI RAPPRESENTANTI DEL PARTITO O GRUPPO POLITICO, INCARICATI DI DEPOSITARE LE LISTE DEI CANDIDATI PRESSO GLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI.

Il deposito obbligatorio del contrassegno presso il ministero dell'Interno ha lo scopo di dare ai partiti o gruppi politici la certezza di poter contraddistinguere le liste dei candidati con il contrassegno che loro hanno prescelto in tutte le circoscrizioni nelle quali intendono presentare liste di candidati

Allo stesso scopo - ed anche ai fini della tutela del contrassegno – la normativa stabilisce che i partiti o gruppi politici debbono espressamente designare, presso il ministero dell'Interno, coloro i quali saranno incaricati di depositare le liste dei candidati presso i singoli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera, e gli Uffici elettorali regionali, per il Senato, nonché presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, per Camera e Senato.

2 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE, PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO, DELLE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PARTITO O GRUPPO POLITICO, INCARICATI DI DEPOSITARE LE LISTE DEI CANDIDATI.

La presentazione delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico, incaricati di depositare la lista dei candidati e i relativi documenti presso il rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale o presso il rispettivo Ufficio elettorale regionale o presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, **deve essere effettuata presso il ministero dell'Interno contemporaneamente al deposito del contrassegno** e, quindi, **non prima delle ore 8 del 44° giorno e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedenti la votazione.** **La designazione dei rappresentanti del partito o gruppo politico può essere fatta contestualmente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché per la circoscrizione Estero.**

Per ogni circoscrizione (o per ogni ripartizione della circoscrizione Estero) dovranno essere designati un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente del partito o gruppo politico.

Di ogni rappresentante dovrà essere indicato, in modo chiaramente leggibile, nome, cognome, luogo e data di nascita.

La designazione dei rappresentanti deve essere fatta, con un unico atto, per tutte le circoscrizioni. **L'atto deve essere autenticato da un notaio.**

In caso di liste esonerate dall'obbligo delle sottoscrizioni, a tali rappresentanti può essere conferito, con le stesse modalità, anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste, o, in alternativa, tali liste possono essere sottoscritte direttamente dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico.

3) COMUNICAZIONE DELLE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI, DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO, AGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI ED UFFICI ELETTORALI REGIONALI E ALL'UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO.

Il ministero dell'Interno comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali ed Uffici elettorali regionali e all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero le designazioni dei rappresentanti che i partiti o gruppi politici hanno fatto per la rispettiva circoscrizione.

In caso di liste esonerate dall'obbligo delle sottoscrizioni, il ministero dell'Interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale ed Ufficio elettorale regionale e all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste.

La comunicazione viene effettuata ai predetti Uffici **entro il 36° giorno antecedente la votazione**, cioè in tempo utile affinché gli stessi possano tenere presenti i nominativi dei designati al momento della presentazione delle liste dei candidati.

4) EVENTUALE DESIGNAZIONE DI ALTRI RAPPRESENTANTI SUPPLENTI DEL PARTITO O GRUPPO POLITICO INCARICATI DI DEPOSITARE LE LISTE.

Poiché può verificarsi che, nei giorni previsti per la presentazione delle liste dei candidati, il rappresentante effettivo e il rappresentante supplente del partito o gruppo politico possono trovarsi, per sopravvenuti impedimenti, nell'impossibilità di assolvere al compito loro affidato, il legislatore ha previsto la possibilità che i partiti o gruppi politici possano designare **altri** rappresentanti supplenti.

La designazione non può riferirsi a più di due nominativi per circoscrizione e deve essere effettuata **con le stesse modalità** previste per le designazioni **entro il 35° giorno antecedente la votazione**.